



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CLAUDIO PORZIO

Seduta del 02/11/2021

FATTO

Il ricorrente ha stipulato in data 29.05.2014 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto rimborsabile in 72 rate ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo al 31.07.2018 dopo il pagamento della 48^{ma} rata.

Il ricorrente, assistito da professionista, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, chiede il rimborso per l'importo complessivo di €2.763,42 a titolo di interessi corrispettivi, rimborso di oneri non maturati calcolati con il criterio *pro rata temporis* più interessi legali in applicazione dei principi della sentenza Lexitor.

Costitutosi, l'intermediario, afferma di aver già rimborsato tutti gli oneri dovuti in base alla normativa italiana e al costante orientamento da sempre tenuto dalla Banca d'Italia, dall'Arbitro Bancario Finanziario e dal Giudice ordinario. Inoltre, rileva che il contratto oggetto di ricorso, redatto in conformità alle previsioni di legge, specifica analiticamente quali sono i costi recurring, oggetto, dunque, di rimborso nel caso di estinzione anticipata. In conformità a tali disposizioni, il ricorrente ha ottenuto il ristoro della commissione a favore della mandataria per la gestione del finanziamento, di cui alla lett. b del contratto. Nulla invece era dovuto a titolo di spese per le comunicazioni periodiche in quanto non addebitate.

In merito agli altri costi, l'intermediario eccepisce la natura up front di

- "commissioni in qualità di mandataria del Finanziatore per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria" lett. a del contratto;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- “provvigioni all’intermediario del credito” riferite all’attività di perfezionamento del finanziamento richiamando il dettato contrattuale e la definizione di “intermediari del credito” fornita dall’art. 121, comma 1, lett. h del TUB.

L’intermediario svolge, infine, alcune considerazioni critiche in merito alla sentenza Lexitor che ritiene non sarebbe applicabile al caso in esame per una pluralità di ragioni:

Il ricorrente replica alle controdeduzioni dell’intermediario convenuto affermando che l’orientamento del Collegio di Napoli è uniforme nel ritenere dirimente il dato letterale dell’articolo 4 del SECCI e cita alcune decisioni ABF (ex multis, nr. 11611/20). Insiste pertanto per l’accoglimento del ricorso.

DIRITTO

A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11 – *octies* del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021, il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento la questione “*se la norma intertemporale dettata dal ... comma 2 dell’art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l’orientamento fin qui seguito da questo Arbitro... a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare...se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella... sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data*”.

Giova ricordare che la richiamata norma di legge prevede testualmente:

1. (...omissis...) l’articolo 125-sexies è sostituito dal seguente:

“*Art. 125-sexies (Rimborso anticipato). — 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.*

2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.”

3. (omissis)

4. (omissis)

5. (omissis)”.

Il secondo comma del citato art. 11-*octies* stabilisce inoltre:

“*L’articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti*”.

Con decisione n. 21676 del 15/10/2021 il Collegio di Coordinamento ha, in particolare, osservato che il secondo comma della disposizione “individua la disciplina applicabile all’estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella *pro tempore* vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della



norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti". Sulla scorta di tali premesse, ha precisato che "all'interno del nuovo art. 11 *octies*, comma 2°, la bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB – e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l'interpretazione dell'art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella... sentenza *Lexitor*", aggiungendo che " l'eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione (*rectius*, non applicazione) può operare solo quando la norma della Unione europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla CGUE) abbia efficacia diretta, il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti.... In siffatta situazione, a un Giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto della norma nazionale con gli artt. 11 e 117 della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Ma questa astratta possibilità è notoriamente preclusa all'Arbitro bancario, che non è un organo giurisdizionale" e "non può sollevare questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europea".

Ha quindi enunciato il seguente principio di diritto:

"In applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".

In doverosa adesione alle determinazioni sopra sinteticamente riportate, questo Collegio ha proceduto alla verifica della natura dei costi oggetto di eventuale ristoro, come indicati nei documenti depositati in atti:

Il ricorrente chiede il rimborso delle quote non maturate delle seguenti voci: Commissione per il perfezionamento del contratto (lett. a), Commissione per la gestione del finanziamento (lett. b), Provvigione all'intermediario del credito, Interessi corrispettivi.

Gli oneri commissionali a favore della mandataria sono riportati nello schema contrattuale sotto forma di due distinte componenti di costo, entrambe dovute a titolo di corrispettivo alla società mandataria: (i) per attività istruttorie e preparatorie ("commissione per il perfezionamento del contratto", di cui alla lett. a) e (ii) per prestazioni ricorrenti nel corso dell'intera durata del rapporto ("commissione di gestione" di cui alla lett. b). La (i) è up front e quindi non rimborsabile mentre la (ii) è recurring ma è stata già rimborsata al cliente, in sede di conteggio estintivo.

La provvigione all'agente, incaricato dello svolgimento solo di attività inerenti alla fase di instaurazione del rapporto, ha natura up fronte non è quindi rimborsabile.

In risposta alla richiesta del ricorrente di restituzione degli interessi corrispettivi non maturati secondo il criterio del *pro rata temporis*, il Collegio rileva che nel modulo SECCI, da un lato è precisato che le rate del finanziamento sono calcolate secondo il piano di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ammortamento alla francese, dall'altro è prevista la restituzione degli interessi con il criterio *pro rata temporis* ("il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue"):

In casi analoghi, questo (Napoli, decisioni n. 15782/21 e n. 14163/21) e altri Collegi territoriali, data l'ambiguità delle disposizioni contrattuali, hanno ritenuto applicabile il criterio del *pro rata temporis*, ai sensi dell'art. 1370 c.c. e dell'art. 35, comma 2 del d.lgs. n. 206 del 2005, secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore.

Pertanto, il ricorrente ha diritto al rimborso soltanto della quota interessi corrispettivi per un importo pari a €1.637,02.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 1.637,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO